Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Lunedì, 4 febbraio 1935 - Anno XIII** — **Numero 29**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31.50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 4 FEBBRAIO 1935-XIII:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(179)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 dicembre 1934-XIII, n. 2244.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1779, contenente modificazioni alla legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310, che reca provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1779, contenente modificazioni alla legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1934-XIII, n. 2245.
Approvazione della convenzione modificativa di quelle del 3 novembre 1925 e 26 ottobre 1928 per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo D (Isole Eolie).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le convenzioni:

3 novembre 1925 stipulata coi signori Carmelo Biscotto fu Carmelo e cav. uff. Giuseppe Giuffrè fu Domenico, quest'ultimo in nome proprio e quale procuratore speciale del sig. Gaetano De Luca di Gaetano, tutti domiciliati in Santa Marina Salina, in nome proprio e per conto di Società da costituire, per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo *D* (Isole Eolie), convenzione nella quale ai signori predetti fu poi sostituita a tutti gli effetti la « Società Eolia Anonima di navigazione », sedente in Messina;

16 marzo 1927 e 26 ottobre 1928, portanti modificazioni a quella 3 novembre suindicata;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ulteriori modificazioni alle convenzioni 3 novembre 1925 e 26 ottobre 1928 sopra indicate e di particolari provvedimenti allo scopo di assicurare la regolare continuità del servizio, e di migliorare le comunicazioni fra le Isole Eolie e fra queste e la Sicilia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata addì 27 novembre 1934-XIII con la Società « Eolia » Anonima di navigazione, sedente in Messina, e che modifica quelle in data 3 novembre 1925 e in data 26 ottobre 1928 per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *D* (Isole Eolie) elevando con effetto dal 1° gennaio 1934 da L. 2.550.000 a L. 2.950.000 la sovvenzione annua stabilita dalla sopracitata convenzione 3 novembre 1925, modificata con la convenzione 26 ottobre 1928.

Art. 2.

La spesa di cui all'art. 2 della convenzione suindicata farà carico al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 e corrispondente capitolo degli esercizi finanziari successivi sino al 1946-47.

La spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, è aumentata di L. 400.000 per ciascuno degli esercizi dal 1935-36 al 1945-46 e di L. 200.000 per l'esercizio 1946-47.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 134. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quelle 3 novembre 1925 e 26 ottobre 1928, per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo D (Isole Eolie).

Premesso:

che con convenzione in data 3 novembre 1925 approvata con decreto Ministeriale 14 detto mese, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1925, i signori Carmelo Biscotto fu Carmelo e cav. uff. Giuseppe Giuffrè fu Domenico, quest'ultimo in nome proprio e quale procuratore speciale del signor Gaetano De Luca di Gaetano, tutti domiciliati in Santa Marina Salina, in nome proprio e per conto di Società da costituire, assunsero l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo *D* (Isole Eolie) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso l'annua sovvenzione di L. 2.300.000;

che con decreto Ministeriale 7 settembre 1926 registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1926, ai signori Biscotto, Giuffrè e De Luca, sopra indicati, fu sostituita nella predetta convenzione 3 novembre 1925, a tutti gli effetti, la « Società Eolia Anonima di navigazione », sedente in Messina;

che con successiva convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto Ministeriale 19 detto mese, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 3 novembre 1925 fu portata a 21 anni;

che con altra convenzione in data 26 ottobre 1928, per sollevare la Società dalle difficili condizioni in cui era venuta a trovarsi in conseguenza dell'aumento verificatosi in quasi tutti i titoli di spesa in confronto delle previsioni e specialmente in riguardo al costo delle nuove costruzioni di navi, fu, a decorrere dal 1° luglio 1929, elevata la sovvenzione annua a L. 2.550.000 e fu inoltre prorogato il termine per l'entrata in servizio di due dei tre piroscafi di nuova costruzione cui la Società era obbligata ai sensi della convenzione 3 novembre 1925;

che la Società ha già provveduto alla costruzione del piroscafo di 600 tonnellate di stazza lorda e 10 miglia di velocità e del piroscafo di 300 tonnellate di stazza lorda e 11 miglia di velocità aumentandone però la stazza rispettivamente a 763 e 382 tonnellate e la velocità relativa e ciò nell'intento di migliorare le comunicazioni fra le isole Eolie e fra queste e la Sicilia e Napoli;

che riguardo al terzo piroscafo di 300 tonnellate di stazza lorda e 10 miglia di velocità la Società ha ora esposto al Ministero che, data la persistente depressione dei traffici ed il conseguente disagio della propria azienda, essa non potrebbe provvedere alla costruzione del piroscafo stesso senza ulteriori provvidenze statali e facilitazioni in suo favore;

che il Ministero delle comunicazioni, avendo esaminata la situazione dell'Azienda sociale, ha riconosciuto la necessità di un adeguato aumento del sussidio statale e di opportune modificazioni ad alcune clausole delle convenzioni sopra indicate, affinchè la Società possa, senz'altro indugio, addivenire alla costruzione del piroscafo anzidetto aumentandone, nell'interesse delle popolazioni isolane, il tonnellaggio e la velocità di esercizio in confronto di quanto stabilito dalla convenzione 3 novembre 1925;

Fra il tenente generale ispettore delle Capitanerie di porto, cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

e i signori: on. ammiraglio conte Luigi Rizzo di Grado, Domenico Giuffrè fu Gaetano e cap. Gaetano De Luca di Gaetano, rispettivamente presidente, amministratore delegato e procuratore della Società « Eolia » Anonima di navigazione, sedente in Messina, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

È stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Nella tabella delle linee di navigazione del gruppo *D* (isole Eolie), allegato I alla convenzione 3 novembre 1925, la parte avente il titolo « Servizi marittimi locali » è sostituita:

a) per l'anno 1934 dalla seguente:

Servizi marittimi locali.

Linea 1. — Messina - Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Lingua - Rinella - Malfa - Panarea - Ginostra (is. Stromboli) - Ficogrande (is. Stromboli) - Napoli e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 2. — Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Malfa o Rinella alternati e ritorno; periodicità: giornaliera, con approdo trisettimanale in andata e ritorno a Vulcano Porto Levante e quattordicinale in andata a Vulcano Punta Celso; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Linea 3. — Lipari - Canneto - Panarea - Ginostra (isola Stromboli) - Ficogrande (is. Stromboli) e ritorno; periodicità: bisettimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 4. — Lipari - Canneto - S. Marina Salina - Malfa e Pollara o Lingua e Rinella alternati - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi e ritorno; periodicità: bisettimanale, con prolungamento quattordicinale in andata e ritorno a Messina ed approdo ad Acquacalda nel ritorno; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 5. — Lipari - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

b) e con effetto dal 1° gennaio 1935 dalla seguente:

Linea 1. — Messina - Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Lingua - Rinella - Malfa - Panarea - Ginostra (is. Stromboli) - Ficogrande (is. Stromboli) - Napoli e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 2. — Itinerario *A*: Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Malfa o Rinella alternati e ritorno; periodicità: giornaliera dal 1° giugno al 31 ottobre, con approdo trisettimanale in andata e ritorno a Vulcano Porto Levante e quattordicinale, alternativamente una volta in andata e una volta in ritorno, a Vulcano Punta Celso.

Itinerario *B*: Milazzo - Lipari - Canneto - Acquacalda - S. Marina Salina - Malfa o Rinella alternati e ritorno; periodicità: giornaliera dal 1° novembre al 31 maggio; velocità oraria normale di esercizio per i due itinerari: miglia 12.

Linea 3. — Lipari - Canneto - Panarea - Ginostra (isola Stromboli) - Ficogrande (is. Stromboli) e ritorno; periodicità: bisettimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 4. — Lipari - Canneto - S. Marina Salina - Malfa e Pollara o Lingua e Rinella alternati - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi e ritorno; periodicità: bisettimanale con prolungamento quattordicinale in andata e ritorno a Messina ed approdo ad Acquacalda nel ritorno; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 5. — Lipari - Filicudi Porto - Filicudi Pecorini - Alicudi e ritorno; periodicità: settimanale; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Linea 6. — Lipari - Vulcano Porto Levante - Vulcano Punta Celso e ritorno; periodicità: bisettimanale per sette mesi all'anno dal 1° novembre al 31 maggio; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10.

Art. 2.

La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1934, in lire duemilioni novecentocinquantamila (L. 2.950.000).

La sovvenzione sarà soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 3160 di carbone e di un prezzo base di L. 140 a tonnellata cif. Genova, primario Cardiff.

Nel caso di impiego di navi con combustione a nafta, sarà tenuto conto del consumo medio annuo del combustibile da stabilirsi a termini dell'ultimo comma dell'art. 2 della convenzione 3 novembre 1925 e di un prezzo base di L. 190 a tonnellata per la nafta grezza (Fuel Oil) resa franco bordo Genova e di un prezzo base di L. 240 a tonnellata per la nafta raffinata (Diesel Oil) resa franco bordo Genova.

La revisione avrà luogo soltanto quando le medie dei prezzi del carbone o della nafta riferentisi al triennio precedente risultino superiori o inferiori rispettivamente ai prezzi base suddetti di almeno il 15 per cento.

La correzione della sovvenzione sarà fatta in base alle medie di cui sopra e per la sola parte eccedente tale quota del 15 per cento ed avrà valore per il triennio successivo.

Nel caso, peraltro, di medie superiori, l'aumento di sovvenzione che risulterebbe dalla revisione non sarà corrisposto al concessionario se non in quanto il concessionario stesso non abbia potuto far fronte nel triennio alla maggiore spesa per l'aumentato prezzo del combustibile con un maggior provento oltre quello di L. 700.000 annue che fu considerato nella determinazione della sovvenzione annua stabilita dal 1° comma dell'art. 2 della convenzione 3 novembre 1925.

Negli accertamenti che a tal'uopo saranno disposti dal Ministero delle comunicazioni la media annua dell'eventuale maggior provento verificatosi durante il triennio in esame sarà determinata dalla media annua degli introiti lordi del traffico depurato del 15 per cento.

Ferma restando la riduzione di sovvenzione già determinata per il triennio 1932-34 in conseguenza delle medie dei prezzi del combustibile verificatesi nel precedente triennio 1929-31, il prezzo stabilito nel secondo comma del presente articolo sarà considerato come prezzo base a decorrere dal 1° gennaio 1932 agli effetti della revisione della sovvenzione da valere pel triennio 1935-37 e successivi.

Art. 3.

In luogo del piroscafo della stazza lorda minima di 300 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10, da destinarsi alle linee 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato I alla convenzione 3 novembre 1925, il concessionario si obbliga di costruire un piroscafo della stazza lorda minima di 500 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 12.

Il piroscafo suddetto potrà anche essere adibito alla linea 2 e reciprocamente il piroscafo costruito per la linea 2 potrà essere adibito alle linee 3, 4, 5 e 6.

In deroga al disposto dell'art. 7 della convenzione 3 novembre 1925 e dell'art. 2 della convenzione 26 ottobre 1928, il termine per l'entrata in servizio del nuovo piroscafo anzidetto è stabilito al 31 dicembre 1935.

Art. 4.

Sono abrogati, con effetto dal 1° gennaio 1934, l'art. 3 della convenzione 26 ottobre 1928 e la convenzione 4 aprile 1932, approvata con R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606.

Art. 5.

Con l'entrata in servizio del piroscafo di nuova costruzione di cui al precedente art. 3, la cauzione a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario con le convenzioni 3 novembre 1925, 26 ottobre 1928 e con la presente convenzione, sarà limitata al 10 per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione stabilita al precedente art. 2.

Art. 6.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalle convenzioni 3 novembre 1925, 16 marzo 1927 e 26 ottobre 1928, nonchè dal capitolo *B* annesso alla prima di dette convenzioni, s'intendono applicabili alla presente convenzione in quanto non siano da questa abrogate o modificate.

Fatta a Roma, in tre originali, addì ventisette novembre millenovecentotrentaquattro - Anno XIII.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società « Eolia » Anonima di navigazione:
LUIGI RIZZO di Grado.
DOMENICO GIUFFRÈ.
GAETANO DE LUCA di Gaetano.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni:*
PUPPINI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2246.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto delle Religiose Carmelitane della Carità, in Roma.

N. 2246. R. decreto 6 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto delle Religiose Carmelitane della Carità in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 3 dicembre 1934-XIII, n. 2247.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Bordighera-Ventimiglia.

N. 2247. R. decreto 3 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della tramvia Bordighera-Ventimiglia.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 dicembre 1934-XIII, n. 2248.

Donazione allo Stato, da parte del comune di Abbazia, di un terreno per la costruzione di un asilo infantile.

N. 2248. R. decreto 20 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Abbazia, di un terreno della superficie di mq. 2865, per essere adibito alla costruzione di un asilo infantile dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2249.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Biagio, in Aversa.

N. 2249. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di San Biagio, in Aversa.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 28.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a rilevare i mutui concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche all'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che stabilì a carico dello Stato un contributo per le costruzioni delle case popolari per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 546, con la quale furono dettate le norme per la esecuzione del decreto-legge predetto e fu istituito l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 marzo 1927, concernente le norme per l'ordinamento dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1982, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2777, contenente disposizioni per le Cooperative edilizie;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, convertito nella legge 13 novembre 1928, n. 2613, concernente provvedimenti a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo 30 ottobre 1928, contenente norme per l'applicazione del decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, e per il coordinamento dello stesso decreto con le disposizioni concernenti l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvidenze intese a ridurre il saggio d'interesse sui finanziamenti concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche all'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra e da questo, a sua volta, concessi alle Cooperative edilizie tra mutilati facenti capo all'Ente stesso;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rilevare dal Consorzio di credito per le opere pubbliche tutti i contratti di mutui sino ad oggi da esso stipulati con l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, in concorso con le singole Cooperative edilizie facenti capo all'Ente stesso.

La Cassa depositi e prestiti corrisponderà per tale rilievo l'importo dei capitali vigenti a mutuo e gli scarti, non ancora ammortizzati, per il collocamento delle obbligazioni emesse, a suo tempo, in corrispondenza dei mutui.

I conseguenti computi saranno definiti dal Consorzio di credito per le opere pubbliche in concorso con l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra e la Cassa depositi e prestiti.

La somma corrispondente allo scarto pel collocamento delle obbligazioni non ancora ammortizzato, viene dalla Cassa depositi e prestiti mutuata all'Ente edilizio per i mutilati. L'Ente stesso, a sua volta, ne farà il reparto a carico delle diverse cooperative proporzionalmente all'ammontare dei singoli mutui risultanti dai contratti stipulati col Consorzio. Tali quote proporzionali si intenderanno di diritto portate in aumento ai rispetivi mutui senza che occorra la stipulazione di nuovi atti o formalità.

Per i mutui stipulati col Consorzio di credito per le opere pubbliche al saggio d'interesse del 5 % l'onere dell'ammortamento non potrà comunque sorpassare quello stabilito con i contratti.

Art. 2.

In dipendenza dell'operazione di cui al precedente articolo, il saggio d'interesse stabilito dai relativi contratti stipulati con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, verrà ridotto alla misura del 4,50 %, a decorrere dal 1° gennaio 1935, come pure a tale saggio sarà mutuata la somma di cui al penultimo capoverso del precedente articolo.

Art. 3.

Restano immutate le assegnazioni di contributo statale e delle Opere nazionali per la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra e per i combattenti, specificate nei contratti di mutuo di cui trattasi.

La Cassa depositi e prestiti subentra di diritto nelle ragioni di credito, nelle garenzie prestate al Consorzio, come nei contributi, nel pagamento degli interessi già assegnati al Consorzio stesso.

La garanzia del Tesoro prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 831, si intende estesa all'ammortamento della somma di cui al penultimo capoverso del precedente art. 1.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Ente edilizio per i mutilati per il completamento del programma già stabilito, nell'importo di L. 10.240.000.

A tali mutui si applica il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1.

Art. 5.

Tutti gli atti e i contratti, comunque necessari, dipendenti e connessi con le precedenti disposizioni, saranno ricevuti dal funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato con esenzione da diritti di segreteria.

Restano per quant'altro ferme le agevolazioni fiscali in materia di bollo, registro ed ipoteche, previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295.

Art. 6.

Le norme esecutive per l'applicazione delle presenti disposizioni o integrative delle medesime saranno emanate con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le finanze.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935-XIII, n. 29.
Provvedimenti in materia di estimi e di imponibili catastali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il capo XVII del testo unico della finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni in materia degli estimi e degli imponibili catastali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora in applicazione dell'art. 51 (comma penultimo ed ultimo) del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, le tariffe d'estimo non vengano deliberate dalla Commissione censuaria centrale simultaneamente per tutti i Comuni di uno stesso Distretto delle imposte, la Commissione stessa, nel deliberare le tariffe degli ultimi Comuni o dell'ultimo Comune, ha facoltà di modificare quelle stabilite precedentemente per gli altri Comuni dello stesso Distretto.

Nei riguardi dell'imposta e delle sovrimposte tali modificazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le tariffe modificate verranno pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Nei Comuni ove posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sarà attivato il nuovo catasto, se dal medesimo risulterà un aumento del reddito imponibile complessivo superiore al 20 % del reddito complessivo preso a base dell'imposta dell'anno precedente, col catasto vecchio, si porteranno a quest'ultimo reddito, agli effetti della determinazione dell'imposta erariale, successivi aumenti annuali del 20 %, sino a che si sia raggiunto il reddito imponibile totale risultante dal nuovo catasto alla data della sua attivazione.

Art. 3.

Alla imposta erariale determinata ai sensi del precedente articolo, saranno riferiti i limiti della sovrimposta comunale sui terreni, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737.

Art. 4.

Allorquando il nuovo catasto venga attivato per Distretto di imposte o per Comune, in applicazione dell'art. 51 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, la ripartizione del carico totale della sovrimposta provinciale sui terreni fra i singoli Comuni della Provincia continuerà a farsi in base all'imposta erariale calcolata sugli estimi del vecchio catasto, accertati nell'ultimo anno in cui questo era in vigore, e ciò fino a quando il nuovo catasto non sarà attivato agli effetti tributari in tutti i Comuni della rispettiva Provincia.

Durante lo stesso periodo i limiti della sovrimposta provinciale dei terreni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, dovranno essere riferiti all'imposta erariale calcolata come sopra sulla base degli estimi del vecchio catasto.

A partire dall'anno successivo a quello nel quale il nuovo catasto sarà attivato agli effetti tributari in tutti i Comuni della Provincia, la ripartizione del carico totale della sovrimposta provinciale sui terreni fra i singoli Comuni della Provincia verrà fatta in base all'imposta erariale calcolata sugli estimi del nuovo catasto.

Se dal medesimo risulterà un aumento del reddito imponibile complessivo della Provincia rispetto a quello del vecchio catasto, i limiti della sovrimposta provinciale sui terreni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, saranno riferiti all'imposta erariale calcolata in base all'estimo complessivo del vecchio catasto, apportando però al medesimo un aumento annuale del 20 %, fino a che si sia raggiunto il reddito imponibile totale della Provincia risultante dal nuovo catasto alla data di attivazione dell'ultimo Comune della Provincia medesima.

Art. 5.

Durante il periodo transitorio degli aumenti graduali dell'imponibile, di cui all'art. 2, i Comuni che hanno sorpassato il limite normale della sovrimposta dovranno ridurne di anno in anno la rispettiva aliquota in rapporto all'aumento graduale dell'imponibile, per modo da non aumentare il gettito complessivo della sovrimposta stessa.

Nel solo caso in cui l'aliquota così ridotta scendesse sotto il limite normale, questo limite potrà essere di nuovo raggiunto con la procedura prevista dalle disposizioni vigenti.

Con la stessa procedura potrà essere raggiunto, ma non oltrepassato, il limite normale per quei Comuni che precedentemente non l'avessero superato.

Le norme di cui ai precedenti comma del presente articolo si applicheranno anche alla sovrimposta provinciale durante il periodo transitorio di graduazione di cui al comma 4° dell'art. 4.

Art. 6.

Fra i singoli possessori dei Comuni in cui sarà attivato il nuovo catasto, l'imposta erariale e le sovrimposte comunale e provinciale sui terreni, si ripartiranno sempre sulla base del nuovo reddito imponibile attribuito a ciascuno nel ruolo dell'anno.

Art. 7.

Resta abrogato l'articolo unico della legge 31 dicembre 1931, n. 1740.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente per la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 30.

Dichiarazione d'interesse storico nazionale della zona di Monte Berico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda presentata dal podestà di Vicenza in data 31 dicembre 1934-XIII;

Esaminato il rapporto presentato dalla Commissione nominata dal prefetto di Vicenza per determinare la zona precisa del Monte Berico sulla quale si svolse la storica battaglia del 1848;

Volendo che sia particolarmente additata alla venerazione degli Italiani la zona dei Colli Berici nella quale il 10 giugno 1848, sotto il comando del generale Durando, di Guido Cialdini, di Massimo D'Azeglio e di altri valorosi si svolse la prima battaglia del Risorgimento nazionale, in cui il sangue d' taliani d'ogni parte della penisola fu versato per la causa dell'indipendenza e dell'unità d'Italia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La zona di Monte Berico delimitata nelle planimetrie che fa parte integrante del presente decreto e che comprende la dossale Monte Bellaguardia, la Villa Guiccioli, il Santuario di Monte Berico e la dossale dei Sette Venti, è dichiarata zona monumentale d'interesse storico nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro n. 355, *foglio n.* 158. — MANCINI.

N.B. — La planimetria di cui sopra verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1934-XIII.
Proroga della straordinaria gestione dell'Ente Nazionale Serico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928 con il quale fu sciolto il Consiglio generale dell'Ente Nazionale Serico e nominato commissario, per la temporanea gestione dell'Ente stesso, l'on. comm. dott. Giovanni Gorio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1934, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno stesso anno, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 138, con cui fu prorogata a tutto il 31 dicembre 1934 la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata al predetto on. comm. dott. Giovanni Gorio;

Riconosciuta la opportunità di prorogare per qualche tempo ancora la temporanea gestione dell'Ente suddetto e di assicurarne il regolare funzionamento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio è prorogata fino al 31 dicembre 1935.

In caso di temporanea assenza o di impedimento dell'onorevole comm. dott. Giovanni Gorio, le funzioni di commissario dell'Ente saranno esercitate dal gr. uff. Angelo Ferrario e dal conte dott. Raimondo De Puppi a seconda delle attribuzioni che, di volta in volta, lo stesso on. Gorio riterrà loro di conferire.

Art. 2.

Il commissario sarà assistito, oltre che dal Collegio dei revisori dei conti, da una Consulta che sarà chiamata a dare parere sulle questioni d'ordine tecnico che il commissario stesso reputerà opportuno sottoporle.

Detta Consulta sarà composta di nove membri da nominarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, di cui sei designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei lavoratori agricoli, degli industriali, dei lavoratori dell'industria, dei commercianti, degli artisti e professionisti, scelto quest'ultimo fra gli appartenenti al Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, e tre scelti tra persone particolarmente competenti nel campo della sericoltura.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 5 *Corporazioni, foglio n.* 253.

(275)

REGIO DECRETO 31 dicembre 1934-XIII.
Approvazione della nomina ad accademico ordinario della Reale Accademia economico agraria dei Georgofili di Firenze, del prof. Mazzocchi Alemanni Nallo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Reale Accademia economico agraria dei Georgofili di Firenze, approvato con R. decreto 29 gennaio 1928-VI, n. 512;

Letta la deliberazione, adottata in assemblea 9 dicembre 1934-XIII dal Corpo accademico dell'Istituto per la designazione alla nomina di un accademico ordinario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina ad accademico ordinario della Reale Accademia economico agraria dei Georgofili di Firenze del sig. Mazzocchi Alemanni prof. Nallo.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 3 *Ministero agricoltura e foreste, foglio n.* 205.

(274)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1935-XIII.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione nel ramo grandine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, per ottenere l'autorizzazione ad estendere il proprio esercizio all'assicurazione contro i danni della grandine;

Visto l'art. 4 dello statuto sociale della Società predetta modificato con deliberazione 9 giugno 1934;

Decreta:

La Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo grandine, nonchè la riassicurazione nel ramo stesso.

Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(308)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1935-XIII.

Approvazione delle convenzioni stipulate tra la Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, e le Associazioni di mutua assicurazione « Unione Occimianese », « La San Giovanni » e l'Associazione mutua di Rauscedo, per la concentrazione dei rispettivi esercizi assicurativi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, e le associazioni di mutua assicurazione « Unione Occimianese », con sede in Occimiano, Associazione mutua di assicurazione contro i danni dell'incendio di Rauscedo, con sede in Rauscedo, e Associazione mutua di assicurazione contro i danni dell'incendio « La San Giovanni », con sede in Polcenigo, hanno deliberato la concentrazione dei loro esercizi assicurativi mediante trasferimento di portafogli di dette associazioni mutue alla Società anonima « Assicurazioni Generali »;

Considerato che la Società anonima « Assicurazioni Generali » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalle concentrazioni;

Viste le convenzioni in data 27 dicembre 1934, 28 dicembre 1934 e 31 dicembre 1934, dalle quali risultano le modalità e condizioni per la esecuzione delle deliberate concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le convenzioni stipulate il 27 dicembre 1934 e 28 dicembre 1934 per notaio Gerardo Toscano fu Altio di Pordenone (n. 5216/4088 e n. 5223/4093 di repertorio) e 31 dicembre 1934 per notaio Secondo Cavré di Casale (n. 4704 di repertorio, rispettivamente tra la Società anonima « Assicurazioni Generali » e le associazioni di mutua assicurazione appresso indicate, per la concentrazione degli esercizi assicurativi mediante trasferimenti dell'intero portafoglio dei contratti di assicurazione delle associazioni stesse alla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste:

a) Associazione mutua di assicurazione contro i danni dell'incendio di Rauscedo, con sede in Rauscedo;

b) Associazione mutua di assicurazione contro i danni dell'incendio « La San Giovanni », con sede in Polcenigo;

c) Unione Occimianese, con sede in Occimiano.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(309)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Montagnana (Padova).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Montagnana il 25 settembre 1934-XII a rogito del dott. Fausto Foratti di Carlo, notaio residente in Padova, atto col quale il comune di Montagnana ha donato all'Opera nazionale Balilla per la costruzione della Casa del Balilla la somma di L. 150.000 ed un appezzamento di terreno sito in Montagnana che verrà distinto in catasto al foglio XXXV mappali nn. 25-*B*, 26-*B*, 254-*B*, di complessive ettare 0.37.28;

Veduta la deliberazione n. 5 in data 13 dicembre 1934-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui alle premesse, disposte a suo favore dal comune di Montagnana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: ERCOLE.

(310)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1935-XIII.

Sostituzione di un membro supplente nella Commissione per la risoluzione delle controversie tra concessionari e coltivatori di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, numero 2435, concernente la disciplina dei rapporti tra titolari di concessioni speciali ed i coltivatori del tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1163;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1934, col quale fu provveduto alla costituzione delle Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari, in merito alla valutazione dei tabacchi del raccolto 1934 che saranno consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nella circoscrizione della Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Bologna;

Decreta:

Il signor Grossi Giuseppe, membro supplente, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, nella Commissione di cui sopra avente giurisdizione nella metà inferiore del Compartimento di Bologna, è sostituito dal signor Luigi Magnani, su designazione della stessa Confederazione.

Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(292)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare due appezzamenti di terreno situati in territorio del comune di Venezia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera Nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Venezia il 4 gennaio 1934-XII a rogito del dott. Antonio Candiani di Carlo notaio ivi residente, atto col quale la Società Anonima Lido Utilizzazione Terreni Edificabili (S.A.L.U.T.E.) ha venduto all'Opera nazionale Balilla due appezzamenti di terreno situati in comune di Venezia, a Santa Maria Elisabetta di Lido, località « Ai Tirosegni » per il prezzo di L. 18.000;

Veduta la deliberazione n. 9 in data 28 dicembre 1934-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata a l'acquisto dell'immobile di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: ERCOLE.

(312)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Bazzano (Bologna).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del Regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato il 10 ottobre 1934-XII in Bologna a rogito del dott. Corrado Cicognari, notaio ivi residente, atto col quale il comune di Bazzano ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, un appezzamento di terreno distinto nel catasto terreni del comune al foglio 16 con parte del n. 56 da identificare col n. 56-*b*, della superficie di are 8.80;

Veduta la deliberazione n. 6 in data 20 dicembre 1934-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Bazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: ERCOLE.

(311)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare alcuni immobili siti in Senigallia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato il 29 settembre 1934-XII, a rogito dell'avv. Giuseppe Pergoli-Zuccari, notaio residente in Senigallia, contratto col quale i signori Palmira Sieni fu Adamo in Pierfederici, Giuseppe, Cesare, Marianna, Pierina, Alessandro e Pietro Mancini fu Domenico e Roberto Montanari, hanno venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 97.183, un edificio utilizzabile come Casa del Balilla;

Veduto l'atto in data 31 gennaio 1934-XII, stipulato in Senigallia a rogito dell'avv. Giuseppe Pergoli-Zuccari, notaio ivi residente, atto col quale il comune di Senigallia ha donato all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno sito lungo il viale Leopardi, della superficie di mq. 4159 da destinarsi a campo di giuoco, a giardino ed a prato;

Veduta la deliberazione n. 8 in data 28 dicembre 1934-XIII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di approvare gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dei beni immobili di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(322)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito nel comune di Postumia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Postumia il 18 ottobre 1934-XII a rogito del prof. dott. Giovanni Spadon fu Giovanni, notaio residente in Trieste, atto col quale il comune di Postumia ha ceduto all'Opera nazionale Balilla l'immobile destinato ad uso di Casa del Balilla, da esso Comune costruito su terreno di proprietà dell'Opera, ricevendo in corrispettivo la somma di L. 140.000;
Veduta la deliberazione n. 4 in data 7 dicembre 1934-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(323)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1935-XIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Monfalcone.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto il contratto stipulato in Monfalcone il 26 settembre 1934-XII a rogito del dott. prof. Giovanni Spadon fu Giovanni, notaio residente in Trieste, contratto col quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Monfalcone ha venduto all'Opera nazionale Balilla, per il prezzo di L. 40.000, un immobile di sua proprietà sito in Monfalcone, formato delle particelle catastali nn. 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, dell'area complessiva di metri quadrati 3688;
Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Casa del Balilla;
Veduta la deliberazione n. 3 in data 30 novembre 1934-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto a titolo oneroso dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(324)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1935-XIII.

Nomina del commissario governativo per il Consorzio fra gli agricoltori di Centuripe (Enna).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni del Consorzio fra gli agricoltori di Centuripe (Enna) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del dì 11 dicembre 1934-XIII, n. 2658, di S. E. il prefetto di Enna;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio fra gli agricoltori di Centuripe (Enna) è sciolto e il sig. rag. Paolo La Vaccara di Calogero è nominato commissario governativo del Consorzio stesso con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(276)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1935-XIII.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario cooperativo di Centuripe (Enna).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il proprio decreto 31 agosto 1934 col quale veniva sciolto il Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario cooperativo di Centuripe (Enna) e nominato il commissario governativo;

Considerata l'opportunità di affidare ad unica persona la straordinaria amministrazione del Consorzio stesso e quella del Consorzio fra gli agricoltori di Centuripe;

Veduta la lettera 13 dicembre 1934, n. 2658, di S. E. il prefetto di Enna;

Decreta:

In sostituzione del rag. Francesco Rubino fu Giuseppe è nominato commissario governativo del Consorzio agrario cooperativo di Centuripe (Enna) il rag. Paolo La Vaccara di Calogero, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(277)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di prestiti « S. Gerlando » di Agrigento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di prestiti « San Gerlando » di Agrigento rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera 14 dicembre 1934, n. 1348, di S. E. il prefetto di Agrigento;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti « San Gerlando » di Agrigento è sciolto e il signor cav. dott. Alfonso Randisi è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(296)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1935-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di S. Lorenzo Martire di Zagarolo (Roma).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto l'articolo unico, n. 11, della legge 25 gennaio 1934, n. 186, che modifica la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 6 settembre 1934-XIII, n. 66999, e 16 gennaio 1935, n. 2318, di S. E. il prefetto di Roma;

Considerata l'opportunità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale di San Lorenzo Martire di Zagarolo (Roma) si svolga con la necessaria speditezza;

Decreta:

In sostituzione del sig. rag. gr. uff. Regolo Bellavista, liquidatore della Cassa rurale di San Lorenzo Martire di Zagarolo (Roma), è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. rag. dott. Giulio Muccioli, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(297)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1172 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Michelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Michelich Giovanni, figlio del fu Biagio e di Maria Bancovich, nato a Dignano il 4 luglio 1884 e abitante a Dignano n. 1115, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micheli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Butcovich Oliva di Matteo e di Zupanich Eufemia, nata a Dignano il 26 aprile 1879 ed ai figli, nati a Dignano: Eufemia il 4 marzo 1912, Antonio il 13 settembre 1920 e Natale il 3 novembre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8868)

N. 1266 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Musich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta :

Il cognome del sig. Musich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Cucich Elena, nato a Bellei (Ossero) il 5 febbraio 1859 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Juriacco Caterina fu Matteo e fu Marussich Maria, nata a Bellei il 15 settembre 1866 ed alle figlie, nate a Bellei: Agostina, l'8 agosto 1890 ed Anna, il 18 marzo 1900.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8869)

N. 1439 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milottich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta :

Il cognome del sig. Milottich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Milottich Fosca, nato a Gimino il 6 agosto 1868 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Millotti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sossich Giovanna fu Stanislao e di Caterina Pitcovich, nata a Canfanaro il 5 novembre 1869 ed al figlio Pietro, nato a Canfanaro il 23 novembre 1903.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8870)

N. 1491 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta :

Il cognome del sig. Muscovich Giuseppe figlio di fu Michele e della fu Fosca Bersich, nato a Roveria (Dignano) il 21 febbraio 1901 e abitante a Jursich (Dignano) n. 11 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Oliva nata a Roveria il 25 dicembre 1899, al fratello Michele nato a Roveria il 30 agosto 1902, nonchè alla cognata Cressina Maria di Giuseppe e di Maria Ottocchian moglie di Michele Miscovich nata a Cimino addì 11 gennaio 1901 ed al nipote Muscovich Biagio di Michele e di Maria Cressina nato a Roveria il 2 febbraio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8888)

N. 1490 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muscovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muscovich Giuseppe figlio di Matteo e della fu Maria Butcovich, nato a Roveria (Dignano) il 5 dicembre 1884 e abitante a Dignano n. 1073 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bersich Maria di Antonio e di Lucia Bursich nata a Roveria il 25 febbraio 1889 ed ai figli nati a Roveria: Carlo, il 20 dicembre 1916, Maria, il 15 maggio 1919 e Francesco, l'11 agosto 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8889)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 27.

Media dei cambi e delle rendite
del 1° febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.86
Inghilterra (Sterlina)	57.80
Francia (Franco)	77.375
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.02
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.84
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.62
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.91
Olanda (Fiorino)	7.9375
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.875
Id. 3,50 % (1902)	81.40
Id. 3 % lordo	60.725
Prestito Conversione 3,50 %	81.10
Obbligazioni Venezia 3,50 %	91.575
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	104.65
Id. Id. 5 % - Id. 1941	104.725
Id. Id. 4 % - Id. 1943	99.40

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA — UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

XIII Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

NUOVI IMPIANTI.

679. — Decreto Ministeriale 4 gennaio 1935-XIII, col quale la Società Italiana Gas, con sede in Torino, è autorizzata per sè o per altra Società costituita o da costituire, e che essa si riserva di designare, ad installare in San Giuseppe di Cairo (Savona) una cokeria capace di produrre 1000 tonnellate al giorno di coke.

680. — Decreto Ministeriale 4 gennaio 1935-XIII, col quale la « Ammonia e Derivati » Società generale per i prodotti azotati sintetici, con sede in Milano, è autorizzata per sè o per altra Società da costituire, e che essa si riserva di designare, ad installare in S. Giuseppe di Cairo (Savona) una fabbrica di ammoniaca sintetica e derivati, per una produzione non superiore alle quattordicimila tonnellate all'anno di azoto.

681. — Decreto Ministeriale 4 gennaio 1935-XIII, col quale la Società Anonima Stabilimenti di Rumianca, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Pieve Vergonte un impianto per la produzione dei tannini puri o relativi sottoprodotti.

682. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale i signori Hans Dillenius e Angelo Antonucci, residenti in Milano, sono autorizzati ad allestire in Milano un nuovo impianto industriale per la trasformazione dei sottoprodotti della seta naturale in « macerati speciali » (fiocco di seta naturale).

683. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società Anonima Snia Viscosa, Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Venaria Reale, 360 nuove filiere ed il relativo macchinario accessorio per la produzione dello « sniafiocco ».

684. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società Anonima Snia Viscosa, Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Cesano Maderno, 4 nuovi filatoi da 170 filiere ed il relativo macchinario accessorio per la produzione dello « sniafiocco ».

685. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società Anonima Federazione Marchigiana Calci e Cementi, con sede in Fabriano, è autorizzata ad impiantare, presso il proprio stabilimento di Fabriano, un forno da cemento a tiraggio forzato della capacità produttiva massima di quintali 500 di clinker per cemento al giorno.

686. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società in accomandita semplice « Cristalleria Genovali e C. », con sede in Pisa, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Pisa, un nuovo forno fusorio.

687. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la ditta Fratelli Venditti, con sede in Isola del Liri, è autorizzata ad impiantare nella propria fabbrica di ghiaccio, sita in Isola del Liri, un generatore frigorifero in sostituzione di un altro della stessa capacità produttiva.

688. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la ditta Domenico Noè di Carmelo, con sede in Augusta (Siracusa), è autorizzata ad esercire una fabbrica di ghiaccio, sita in Augusta.

689. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la ditta Castagna Luigi, con sede in Isola d'Ischia, è autorizzata ad impiantare nella suddetta località una fabbrica di ghiaccio.

690. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale il signor Leoncini Sisto, residente in Serravalle Scrivia, è autorizzato ad installare, in Serravalle Scrivia, un impianto per la fabbricazione di pigmenti ed appretti per la finitura delle pelli conciate.

691. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società anonima Gino Gallinari, con sede in Livorno, è autorizzata ad allestire, presso il proprio cantiere di Palermo, un impianto per la produzione di emulsioni bituminose mediante l'installazione di una parte del macchinario proveniente dall'altro suo cantiere di Livorno.

692. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la ditta Tuscan Gas Company Ltd., con rappresentanza generale per l'Italia, sedente in Genova, è autorizzata ad impiantare, in Genova-Prà, un'officina destinata alla produzione di gas illuminante dalla distillazione dei carboni fossili, di coke e di catrame.

693. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la ditta A. Tonolli e C., con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano, via Cusio n. 4, un nuovo impianto per la lavorazione dei residui del rame.

694. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società Anonima Fonderia Milanese di Acciaio Vanzetti, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare in Milano, un nuovo stabilimento per la produzione di magneti permanenti e parti di essi, in acciai e leghe speciali.

695. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la ditta Fonderia Milanese Metalli di Giovanni del Conte, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire una fonderia di metalli in conchiglia (bronzo, ottone ed alluminio) sita in Milano.

696. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la ditta De Montis Severino, con sede in Treviso, è autorizzata ad esercire una fonderia di ghisa di seconda fusione e di bronzo, sita in Treviso.

697. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società Anonima Prodotti Azotati, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire il proprio stabilimento di Saint Marcel, attrezzato per la produzione di ghisa al forno elettrico e dell'ossigeno dalla liquefazione dell'aria atmosferica.

698. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, con quale la domanda della ditta Maresca Renato e Ferrante Anselmo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare, in Milano, una nuova vetreria per la produzione di fiale, tubetti e contagocce, non è accolta.

699. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della ditta E. A. Catone e C., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare in Torino un laboratorio per la costruzione di uno speciale apparecchio adatto a ricevere ed amplificare i rumori prodotti dagli aerei, non è accolta.

700. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della Società Anonima « I.M.C.A. », con sede in Alessandria, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare, in Alessandria, un laboratorio per la costruzione di un nuovo tipo di apparecchio radio ricevente, non è accolta.

701. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Patron-Radio, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire un laboratorio per la costruzione di apparecchi radio-riceventi, sito in Milano, non è accolta.

702. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Officina Meccanica Autocostruzioni O.M.A. del signor Marzio Scappini, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Milano un nuovo impianto per:

a) la costruzione di freni ad aria compressa ed idraulica per autoveicoli;

b) la produzione di apparecchi idraulici di ribaltamento per autoveicoli;

c) la riparazione di autocarri e rimorchi;

d) la trasformazione di autocarri, non è accolta.

703. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Carrozzeria Razini, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare, in Milano, un nuovo stabilimento industriale per la fabbricazione e riparazione di carrozzerie per automobili, non è accolta.

704. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della Società Anonima Officine Patria, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per un impianto per la fabbricazione di cerchi di biciclette, sito nel proprio stabilimento di Vittuone, attrezzato per la fabbricazione di biciclette, non è accolta.

705. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Polotti Battista e Figli, con sede in Lumezzane Pieve, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire una fonderia di ghisa, sita in Brescia, via Giovanni Chiassi n. 10, non è accolta.

706. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della Società Anonima Nike, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per impiantare in Castelli (Teramo), una fabbrica di candele per motori, non è accolta.

707. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale l'ing. Caudano Tommaso, residente in Torino, titolare della ditta Industria Chimica e Profumeria (I.C.E.P.), è autorizzato per allestire in Torino un impianto per la fabbricazione di profumi.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

708. — Decreto Ministeriale 4 gennaio 1935-XIII, col quale la Società Italiana Ferramenta De Luca, con sede in Napoli, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Napoli, mediante l'installazione di un impianto per la produzione di articoli di alluminio puro rilevato dalla ditta Industria Novarese Alluminio.

709. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la ditta Rodolfo Bertoli, con sede in Paderno di Udine, è autorizzata ad ampliare la propria fonderia mediante l'installazione di un cubilotto per la fusione della ghisa della capacità produttiva di kg. 3000/3500 l'ora.

710. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la ditta Alfio Vanelli, con sede in Somma Lombarda, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Somma Lombarda, attrezzato per la fabbricazione di pile a secco, con l'aggiunta di una pressa automatica per la produzione di elettrodi positivi per pile elettriche.

711. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società in accomandita « G. Paladini e C. », con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Alzano Lombardo attrezzato per la torcitura della seta e del rayon con l'aggiunta di 720 nuovi fusi di torsione.

712. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società Anonima Cereria Livornese, con sede in Livorno, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Livorno con l'aggiunta di nuovi reparti per la fabbricazione di inchiostri, colle per uffici, detersivi e prodotti affini.

713. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società in nome collettivo Fratelli Maina di Carlo, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto industriale sito in Asti e destinato alla produzione di organi di trasmissione e parti di macchine.

714. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la Società Anonima Trafilerie e Punterie Lecchesi, con sede in Lecco, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trafileria e punteria sita in Lecco con l'aggiunta di 2 nuovi banchi di trafila di grosso con 7 bobine ciascuno, un banco di trafila di sottile con 12 bobine ed una macchina per punte.

715. — Decreto Ministeriale 8 gennaio 1935-XIII, col quale la ditta Industria Articoli Ciclo e Ferramenta di Guglielmo Marchi, con sede in Ossona (Milano), è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Ossona (Milano), destinato alla fabbricazione di tendicatene e dadi a galletto per cicli.

716. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della ditta Carlo Ardito, con sede in Vigevano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare la propria fabbrica di calzature di gomma, sita in Vigevano, con l'aggiunta di un secondo mescolatore, non è accolta.

717. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della Società Anonima Ingo, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio stabilimento di Milano, attrezzato per la produzione di guarnizioni per freni e frizioni di automobile, con l'aggiunta di nuovi reparti per la fabbricazione di guarnizioni in gomma per giunti di trasmissione per alberi di automobili e di cinghiette in gomma per ventilatori, non è accolta.

718. — Decreto Ministeriale 11 gennaio 1935-XIII, col quale la domanda della Società in accomandita G. Martinetti e C., con sede in Uliveto (Pisa), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio saponificio sito in Uliveto con l'aggiunta di un nuovo reparto per la produzione dell'acido stearico (stearina), non è accolta.

(315)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione a mettere in vendita in Firenze l'acqua minerale denominata « Paradiso ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 24 dicembre 1934-XIII, la Ditta Diano Cencini fu Francesco con sede in Ponticino (Arezzo) è stata autorizzata a mettere in vendita nella città di Firenze, l'acqua minerale « Paradiso » confezionata come appresso:

1° Bottiglie in vetro verde della capacità di un litro e mezzo litro, chiuso con tappo « corona » e contrassegnate da etichette rettangolari, su carta celeste, delle dimensioni di mm. 275×116.

Ogni etichetta è delimitata da una inquadratura lineare in bleu-nero, da cui partono setti lineari che dividono la superficie scritta, da sinistra a destra, in tre spazi rettangolari.

Nel primo, a caratteri bleu-neri a fondo celeste, sono riportati i risultati dell'analisi chimica, espressi in sali, e quelli dell'analisi batteriologica nonchè la dicitura « Confezione speciale per la città

di Firenze » espressa di fianco a sinistra; di fianco a destra, in una breve striscia longitudinale, sono riportati gli estremi del Decreto di autorizzazione ministeriale con la seguente dicitura « Autorizzata la vendita con decreto del Ministero dell'interno in data 15 dicembre 1927, n. 107, modificato con decreto Ministeriale 20 dicembre 1934-XIII ».

Lo spazio centrale (mm. 107×117) a fondo celeste e caratteri bleu-neri contiene le diciture relative all'acqua minerale, la denominazione, con il luogo di produzione, il nome del proprietario e la indicazione relativa alla Società concessionaria per la vendita in Firenze. In basso su una striscia bleu-nera sono riportate le parole « digestiva, diuretica, alcalina ».

Nel terzo spazio sono riportati i risultati della analisi chimica espressi in ioni, nonchè alcune notizie sulla sorgente e sulle proprietà fisiche e terapeutiche dell'acqua.

Le bottiglie saranno inoltre munite di collarini in carta celeste portanti le diciture « Analisi del Prof. Ubaldo Muggi 12 Maggio 1927 » gassata naturale.

2° Bottiglie in vetro bianco sagrinato, chiuse con tappo automatico e contrassegnate con etichette circolari, su cartoncino celeste del diametro di mm. 80 ed assicurate al tappo da un listello di carta celeste fissato al collo della bottiglia mediante un collarino di garanzia.

In ogni etichetta sul recto, a fondo bleu-nero e caratteri celesti, sono riportate dall'alto al basso le seguenti diciture: « S. A. Acqua Paradiso Concessione Firenze e Anidride Carbonica » Più in basso in una lunetta è riportata la dicitura: « Confezionatura speciale per la città di Firenze », il numero del telefono e l'indirizzo della Società concessionaria per la vendita dell'acqua in tale città. In un rettangolo a fondo celeste, a caratteri bleu-neri, sono riportati gli estremi dei decreti di autorizzazione alla libera vendita. Gli spazi sottostanti contengono il nome della sorgente e alcune diciture relative alle proprietà dell'acqua nonchè uno spazio celeste per la data di attingimento dell'acqua.

Sul verso: a fondo celeste e caratteri bleu-neri sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica dell'acqua.

Il tutto conforme all'esemplare alligato al decreto.

(280)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica delle paludi di Scicli (Ragusa).

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1935-XIII, è stato approvato, con alcune modifiche, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica delle paludi di Scicli (Ragusa).

(328)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Germania.

Addì 28 gennaio 1935-XIII ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-germanico per il regolamento dei pagamenti, firmato in Berlino il 26 settembre 1934 ed entrato in vigore in via provvisoria a partire dal 1° ottobre 1934.

(351)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 17 dicembre 1934-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Alfonso Sparano, console onorario del Principato di Monaco di Napoli.

(329)

In data 2 gennaio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Luigi Bissi, vice console onorario di Spagna a Tripoli.

(330)

In data 17 dicembre 1934-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Tommaso Bellando Randone, vice console onorario dei Paesi Bassi a Taranto.

(331)

In data 10 dicembre 1934-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Alberto Guridi Bazerque, console della Repubblica Argentina a Milano.

(332)

In data 31 dicembre 1934-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Carlo Lombardi, console onorario del Guatemala a Venezia.

(333)

In data 27 dicembre 1934-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Medardo Brindani, vice console onorario della Repubblica Argentina a Parma.

(334)

In data 5 gennaio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Giuseppe Michelli, vice console onorario di Finlandia in Ancona.

(335)

In data 14 gennaio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Angelo Cino, console onorario della Repubblica di Panama a Napoli.

(336)

In data 14 gennaio 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Giuseppe Calzavara, console onorario di Austria a Venezia.

(337)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.